NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 25

Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965

Le pensioni dirette ed indirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rivalutate, applicando ai trattamenti in atto - al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, delle integrazioni per gli assegni ad personam di cui all'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 830, per i trattamenti minimi e per le pensioni supplementari di cui ai successivi articoli 27 e 28 - i seguenti coefficienti:

Anno di decorrenza originaria Coefficiente della pensione di rivalutazione --- ---

Ante 1955..... 1,40 1955..... 1,35 1956..... 1,30
1957..... 1,25 1958..... 1,20 1959..... 1,15
1960..... 1,12 1961..... 1,10 1962..... 1,08
1963..... 1,05 1964..... 1,03

I miglioramenti di cui al comma precedente assorbono fino a concorrenza le integrazioni per assegno ad personam e per trattamento minimo ed hanno effetto dal 1 luglio 1970.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto
Estremi	Legge 29 ottobre 1971, n. 889
Capo	IV — Le prestazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-previdenza-per-gli-addetti-ai-pubblici-servizi-di-1971/art-25-rivalutazione-delle-pensioni-liquidate-con-decorrenza-anteriore-al-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it